

I DUE *NE BIS IN IDEM*, SOSTANZIALE E PROCESSUALE: OMONIMI MA NON PARENTI

di Ignazio Giacona

Dopo avere esaminato due recenti importanti pronunzie della Corte costituzionale (n. 149 del 2022) e della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 8 marzo 2022, NE), relative entrambe al principio di proporzionalità e la prima anche a quello di ne bis in idem, l'autore sofferma l'attenzione su quest'ultimo e sui rapporti tra accezione sostanziale e processuale. Nonostante la loro comune generica funzione garantistica di evitare eccessi persecutori, si sottolinea la loro diversità e come una corretta fisiologia penalistica richiede che anzitutto vengano risolti nel corso del processo gli aspetti relativi al concorso apparente ovvero formale di reati; mentre dopo il passaggio in giudicato della sentenza potranno assumere rilevanza quei segmenti del fatto di reato che non sono stati oggetto di accertamenti. Quindi, l'importanza attribuita negli ultimi anni al principio di ne bis in idem sostanziale comporta l'esigenza – oggi ancor più che in passato – di affrontare il problema del concorso apparente di reati attraverso il criterio di consunzione (per approfondimenti l'autore rinvia a un suo recente studio monografico).

SOMMARIO: 1. La sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022. – 2. La sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20, NE. – 3. Le obiezioni della dottrina *pubblicistica* alla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022. – 4. La condivisione della soluzione della Corte costituzionale da parte della dottrina *penalistica* (che l'ha ricollegata alla sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens). – 5. Il *ne bis in idem* sostanziale e processuale come principi ben distinti e i loro rapporti con la giurisprudenza europea e costituzionale. – 6. Le istanze di *ne bis in idem* sostanziale alla base della questione del c.d. doppio binario punitivo.

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022.

Nell'ormai particolarmente ampio dibattito sul principio di *ne bis in idem* nei casi di c.d. doppio binario sanzionatorio (penale e formalmente amministrativo), viene in evidenza la recente importante pronuncia della Corte costituzionale n. 149 del 2022¹.

Ripercorriamo il contenuto della sentenza. Il caso concreto riguardava il titolare di una copisteria che, avendo abusivamente riprodotto un numero considerevole di libri,

¹ Sent. 16 giugno 2022 n. 149. Per dei commenti a questa decisione v., tra gli altri: ANGIOLINI (2022), pp. 1329-1323; BIN L. (2022b), pp. 1599-1609; CHIANELLO (2022), pp. 3381-3389; DELLA VALENTINA (2022), pp. 219-239; MEDICO (2022), pp. 1609-1619; PEPE (2022), pp. 1578-1590; PINELLI (2022), pp. 1574-1578; PROCACCINO (2022b),

dapprima era stato condannato alla sanzione amministrativa di euro 5.974, in base all'art. 174-*bis*, l. del 1941 n. 633 (sul diritto d'autore); successivamente era stato sottoposto per lo stesso fatto anche a processo penale per il delitto di cui all'art. 171-*ter*, c. 1, lett. b), l. cit.

Sollevata questione di legittimità costituzionale, la Corte ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-*bis* della medesima legge».

A questa conclusione i giudici costituzionali sono pervenuti sulla base di quanto affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza europea. Infatti, come si legge in sentenza, la Corte EDU ha affermato, a partire dalla sentenza della Grande Camera del 2016 A e B contro Norvegia², «che non necessariamente l'inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere sostanzialmente punitivo in relazione a un fatto per il quale una persona sia già stata giudicata in via definitiva nell'ambito di un diverso procedimento, pure di carattere sostanzialmente punitivo, dà luogo a una violazione del ne bis in idem. Una tale violazione deve, infatti, essere esclusa allorché tra i due procedimenti vi sia una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, così che essi rappresentino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito (Corte EDU, sentenza A e B, paragrafo 130). Al fine di verificare se una tale connessione sussista, la Corte, nella sentenza ora indicata, ha enunciato in particolare i criteri seguenti (paragrafo 132): – se i diversi procedimenti perseguano scopi complementari e pertanto concernano diversi aspetti del comportamento illecito in questione; – se la duplicità di procedimenti in conseguenza della stessa condotta sia prevedibile, in astratto e in concreto; – se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare, nella misura del possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove; – se siano previsti meccanismi che consentano, nel secondo procedimento, di tenere in considerazione la sanzione eventualmente già inflitta nel primo procedimento, in modo da evitare che l'interessato sia sottoposto a un trattamento sanzionatorio complessivo eccessivamente gravoso (...). Conviene qui incidentalmente notare che ad approdi assai simili negli esiti a quelli, appena riassunti, della giurisprudenza di Strasburgo è pervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corrispondente garanzia apprestata dall'art. 50 CDFUE (grande sezione, sentenze 20

pp. 1590-1599; RECCHIA (2022), pp. 1676-1706; SCOLETTA (2022); SEMINARA (2022), pp. 1381-1397.

Meno significative sono le precedenti pronunzie della Corte costituzionale sul doppio binario sanzionatorio, sulle quali v. *infra*, nt. 22.

² Corte EDU, sent. 16 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre 2016, con nota di VIGANÒ (2016).

marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, n. C-537/16; in causa C-524/15, Menci; in cause C-596/16 e C-597/16, Di Puma e altri)»³.

Quindi, in applicazione di queste affermazioni della giurisprudenza europea, la Corte Costituzionale si è soffermata a esaminare la situazione specifica sottoposta al suo vaglio, e cioè «se i due procedimenti finalizzati all’irrogazione delle sanzioni – penali e amministrative, ma entrambe di natura punitiva – previste rispettivamente dagli artt. 171-ter e 174-bis della legge n. 633 del 1941 possano ritenersi avvinti da una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, così che tali procedimenti appaiano come parti di un unico sistema integrato di tutela dei medesimi beni giuridici, insuscettibile di produrre effetti sproporzionati sui diritti fondamentali dell’interessato»⁴.

Pertanto, i giudici costituzionali sono pervenuti alla conclusione «che il sistema di “doppio binario” in esame non è normativamente congegnato in modo da assicurare che i due procedimenti sanzionatori previsti apprestino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria agli illeciti in materia di violazioni del diritto d’autore, già penalmente sanzionati dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. I due procedimenti originano dalla medesima condotta, ma seguono poi percorsi autonomi, che non si intersecano né si coordinano reciprocamente in alcun modo, creando così inevitabilmente le condizioni per il verificarsi di violazioni sistemiche del diritto al *ne bis in idem*»⁵.

Sotto altro aspetto, la Corte Costituzionale ha osservato che il giudice remittente, invece di sollevare la questione di legittimità, avrebbe potuto alternativamente disapplicare direttamente, in tutto o in parte, le sanzioni previste per il delitto oggetto di giudizio, al fine di ricondurre a proporzione il trattamento complessivo irrogabile all’imputato, in base all’art. 50 della CDFUE: «la disciplina sanzionatoria prevista, nell’ordinamento italiano, tanto dall’art. 171-ter quanto dall’art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, ricade nell’ambito di attuazione del diritto dell’Unione europea ai sensi dell’art. 51 CDFUE, con conseguente obbligo, da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie italiane, di rispettare i diritti riconosciuti dalla Carta, compreso l’art. 50 CDFUE che sancisce a livello unionale il diritto al *ne bis in idem*. Diritto, quest’ultimo, che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già riconosciuto essere provvisto di effetto diretto nell’ordinamento degli Stati membri (grande sezione, sentenza 20 marzo 2018, in causa C-537/16, Garlsson Real Estate SA e altri, causa C-537/16, paragrafo 66)»⁶.

In ogni caso, la Corte costituzionale ha evidenziato la *preferibilità del ricorso incidentale*, per pervenire a una soluzione dotata di efficacia generale: «Rispetto alla disapplicazione, totale o parziale, delle disposizioni sanzionatorie da parte del singolo giudice, in ragione del loro contrasto con l’art. 50 CDFUE, la dichiarazione di illegittimità costituzionale cui aspira il giudice rimettente assicurerebbe del resto al diritto al *ne bis in*

³ C. Cost. 16 giugno 2022 n. 149, par. 5.1.3.

⁴ *Ivi*, par. 5.2.3.

⁵ *Ibidem*.

⁶ *Ivi*, par. 2.2.1.

idem – riconosciuto assieme dalla Costituzione italiana (sentenza n. 200 del 2016), dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e dall'art. 50 CDFUE – una tutela certa e uniforme nell'intero ordinamento. Il che è tanto più essenziale in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità»⁷.

2. La sentenza della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 8 marzo 2022, C-205/20, NE.

Pur trattandosi di situazioni distinte, è assai utile prendere qui in considerazione una recente sentenza, pressoché contemporanea a quella adesso esposta della Consulta⁸, con la quale la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'U.E. ha affermato che il principio di proporzionalità del trattamento penale produce *effetti diretti* negli ordinamenti degli Stati membri, per cui il giudice interno, nell'ambito del diritto europeo, potrà disapplicare la sanzione eccessivamente gravosa e adeguatamente ricalibrarla, al di là delle previsioni edittali: «il rispetto del principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, si impone agli Stati membri nell'attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell'Unione nel settore delle sanzioni applicabili. Qualora, nell'ambito di una siffatta attuazione, gli Stati membri adottino sanzioni aventi carattere più specificamente penale, essi sono tenuti ad osservare l'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Orbene, detto principio di proporzionalità (...) presenta carattere imperativo»⁹.

A differenza della sentenza della Corte costituzionale prima citata, non si tratta qui di una situazione di c.d. doppio binario sanzionatorio. Tuttavia, entrambe le decisioni riguardano il *principio di proporzionalità*, che viene affermato *in senso forte*, come criterio che implica una concreta applicazione nei casi oggetto di giudizio.

La Grande Sezione, attribuendo al giudice nazionale la possibilità di fissare la pena al di sotto della previsione edittale minima, affronta la questione cruciale del contrasto del principio di proporzionalità con le istanze di *certezza delle pene e separazione dei poteri*, e motiva la netta prevalenza attribuita al primo sul rilievo che esso produce effetti assai favorevoli per l'imputato: «il principio di irretroattività della legge penale, che è inerente al principio di legalità dei reati e delle pene, osta in particolare a che un giudice possa, nel corso di un procedimento penale, aggravare il regime di responsabilità penale di coloro che sono oggetto di un procedimento siffatto (...). Orbene, il fatto che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, la sanzione inflitta sarà meno elevata rispetto alla sanzione prevista dalla normativa nazionale applicabile, a causa di una parziale disapplicazione di quest'ultima sulla base di detto requisito, non può essere

⁷ *Ivi*, par. 2.2.2.

⁸ Ud. 10 maggio 2022, dep. 16 giugno 2022.

⁹ C. di Giustizia U.E. 8 marzo 2022, C-205/20, NE, *Sistema penale*, 26 aprile 2022, con nota di VIGANÒ (2022).

considerato in contrasto con i principi della certezza del diritto, della legalità dei reati e delle pene nonché dell'irretroattività della legge penale»¹⁰.

Invero, il punto qui toccato, che costituisce il centro nevralgico della intera problematica, è probabilmente ben più complesso da affrontare. E in proposito sembra interessante il commento alla decisione della Grande Sezione di Francesco Viganò, che è stato il giudice relatore della sentenza della Corte Costituzionale del 2022 n. 149, e che scrive questa volta in veste di studioso (avvertendo che le «opinioni espresse in questo contributo sono esclusivamente attribuibili all'Autore, e non riflettono necessariamente la posizione della Corte costituzionale italiana, della quale l'Autore è componente»): «A fronte di questioni di legittimità costituzionale che lamentano la violazione del principio di proporzionalità della pena – fondato su vari parametri interni, tra cui in particolare gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., ma anche direttamente sull'art. 49, paragrafo 3, della Carta, ogniqualvolta si versi all'interno dell'ambito di applicazione del diritto UE –, la Corte costituzionale è da tempo in grado di eliminare il *vulnus* non solo attraverso la dichiarazione pura e semplice di illegittimità costituzionale dell'intera norma che prevede l'illecito, bensì anche attraverso la correzione della sola parte della norma che stabilisce la sanzione per il caso di inosservanza, nella misura in cui essa conduce effettivamente a risultati sanzionatori sproporzionati. Una correzione, dunque, circoscritta, ed anzi "chirurgica" (...).

L'intervento della Corte costituzionale, certo, introduce un elemento di maggiore complessità nel meccanismo di eliminazione della sproporzione della sanzione, passando necessariamente per la sospensione del giudizio *a quo* e la conseguente rimessione del giudizio alla Corte costituzionale, cui seguirà poi una ulteriore riassunzione del giudizio principale.

Tuttavia, il vantaggio di questo meccanismo è evidentemente quello di consentire, all'indomani della pronuncia della Corte costituzionale, la stabilizzazione nell'ordinamento di un'unica soluzione, grazie a una pronuncia con effetto *erga omnes*, che evita in partenza quella situazione di incertezza e di (inevitabile) disparità di trattamento che consegue alla individuazione, da parte di ciascun singolo giudice penale, di soluzioni per risolvere l'antinomia tra diritto nazionale e diritto UE. Nell'attesa della sentenza della Corte costituzionale, d'altra parte, i giudici avranno comunque la possibilità di evitare di applicare sanzioni che ritengano sproporzionate, sollevando a loro volta questioni di legittimità costituzionale fondate precisamente su tale doglianza e sospendendo i relativi procedimenti.

Tale meccanismo, inoltre, sembra evitare in radice le frizioni con il principio di legalità delle pene, dal momento che la Corte costituzionale si limita a correggere norme legislative esistenti, sostituendo quadri edittali e disposizioni sanzionatorie che il legislatore non avrebbe mai dovuto adottare, a causa del loro contrasto con un principio che ha, anzitutto, rango costituzionale, e come tale circoscrive sin dall'origine la discrezionalità del legislatore»¹¹.

¹⁰ C. di Giustizia U.E. 8 marzo 2022, cit., paragrafi 48 e 51.

¹¹ VIGANÒ (2022), par. 5.3.

Seguendo una logica simile, nel caso oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 2022, il Tribunale di Verona aveva ritenuto opportuno sollevare questione incidentale in ordine al doppio trattamento sanzionatorio previsto dalla legge sul diritto d'autore. E il relatore-estensore Viganò ha evidenziato, come avevamo riportato più sopra, che rispetto «alla disapplicazione, totale o parziale, delle disposizioni sanzionatorie da parte del singolo giudice, in ragione del loro contrasto con l'art. 50 CDFUE, la dichiarazione di illegittimità costituzionale cui aspira il giudice rimettente assicurerebbe del resto al diritto al *ne bis in idem* – riconosciuto assieme dalla Costituzione italiana (sentenza n. 200 del 2016), dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e dall'art. 50 CDFUE – una tutela certa e uniforme nell'intero ordinamento. Il che è tanto più essenziale in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità»¹².

3. Le obiezioni della dottrina *pubblicistica* alla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022.

Questa impostazione è stata oggetto di critiche da parte della *dottrina pubblicistica*, nella quale si è osservato che, in presenza di un obbligo del diritto europeo direttamente applicabile e non contrastante con la Costituzione, il giudice comune dovrebbe direttamente applicarlo; e ciò anche in base alla stessa precedente giurisprudenza della Consulta, che non sarebbe stata esattamente riferita in sentenza: «In tutti i precedenti, era stato insomma chiarito che quando l'invocazione di un parametro costituzionale non accompagna quella di un obbligo posto dal diritto dell'Unione direttamente applicabile, al giudice comune non resta che applicare quest'ultimo, con conseguente non applicabilità della normativa interna con esso confliggente. Non ingannino, dunque, i richiami a "un'ormai copiosa giurisprudenza costituzionale". La pronuncia in esame ha fatto saltare questa distinzione. E, non avendola sostituita con altro, non ha reso un buon servizio alla credibilità della giurisprudenza in materia»¹³.

In sostanza, secondo l'Autore la sentenza creerebbe incertezze, non indicando il criterio in base al quale il giudice ordinario potrebbe scegliere tra rimessione degli atti alla Consulta o disapplicazione della disposizione che prevede un limite edittale minimo troppo elevato: se, «come risulta dalla sentenza in commento, la non alternatività del ricorso al sindacato accentrato rispetto al "meccanismo diffuso" si riferisce al conflitto di una legge anche solo con una disposizione del diritto UE avente effetto diretto, in base alla generica considerazione che i diritti riconosciuti dalla Carta "intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana", occorre almeno indicare in base a quale criterio il giudice dovrebbe ricorrere all'uno o all'altro rimedio»¹⁴.

¹⁴.

¹² V. *supra* nt. 7.

¹³ PINELLI (2022), 578.

¹⁴ PINELLI (2022), 1576.

Non entriamo qui nel merito del problema pubblicistico della possibilità per il giudice comune di promuovere una questione costituzionale qualora il diritto europeo sia già direttamente applicabile. Sembrano però un po' eccessive le preoccupazioni di un generale disorientamento che la sentenza potrebbe creare nell'attività giurisdizionale. Infatti, la Corte Costituzionale ha indicato con chiarezza l'equivalenza e l'alternatività delle due soluzioni che si prospettano al giudice comune, limitandosi a evidenziare le ricadute positive per il sistema penale del ricorso incidentale: «Rispetto alla disapplicazione, totale o parziale, delle disposizioni sanzionatorie da parte del singolo giudice, in ragione del loro contrasto con l'art. 50 CDFUE, la dichiarazione di illegittimità costituzionale cui aspira il giudice rimettente assicurerebbe del resto al diritto al *ne bis in idem* – riconosciuto assieme dalla Costituzione italiana (sentenza n. 200 del 2016), dall'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e dall'art. 50 CDFUE – una tutela certa e uniforme nell'intero ordinamento. Il che è tanto più essenziale in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità»¹⁵.

Effettivamente, risulta inedita nel nostro sistema penale l'attribuzione al giudice ordinario del potere di determinare la pena prescindendo dai limiti minimi imposti dalla legge. Per cui è ben comprensibile la preoccupazione della Corte costituzionale di proporre, sia pure in via eventuale, una valutazione di proporzione con effetti *erga omnes*.

È vero che qui si tratta di operare a favore del reo e pertanto si fuoriesce dalla *ratio* del principio di legalità. Tuttavia ci sono esigenze di *certezza delle posizioni giuridiche* e di *separazione tra i poteri dello Stato*, con cui occorre rapportare e bilanciare il principio di proporzionalità.

Quindi, dinanzi a un legislatore assai poco interessato ad assolvere i propri doveri istituzionali ricalibrando le sanzioni in risposta agli impegni europei¹⁶, l'intervento del giudice delle leggi non sembra inappropriato o prevaricatore, risultando invece preferibile alle valutazioni effettuate caso per caso dai singoli giudici ordinari¹⁷.

¹⁵ Par. 2.2.2.

¹⁶ La sentenza n. 149 del 2022 si chiude con l'auspicio a una «rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte».

¹⁷ Per un punto di vista opposto al nostro, v., nella dottrina costituzionalistica, MEDICO (2022), p. 1617 s. Sui rapporti tra Corte costituzionale e Corti Europee la letteratura è sterminata: v., tra i tanti, BIN R. (2020); FIANDACA (2017), p. 13 s.; PALAZZO (2020), p. 1 s.; RAIMONDI G. (2014), p. 463 s.; TIZZANO (2019), p. 9 s.; VIGANÒ (2014a), p. 1 s.

4. La condivisione della soluzione della Corte costituzionale da parte della dottrina penalistica (che l'ha ricollegata alla sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens).

A differenza della dottrina costituzionalistica, quella *penalistica* ha in generale condiviso la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2022.

Per meglio inquadrare il contesto penalistico, è opportuno anzitutto ricordare la nota sentenza A e B c. Norvegia del 2016, con la quale – come abbiamo già visto nel brano sopra riportato della Corte Costituzionale¹⁸ – la Corte EDU ha affermato l'ammissibilità del doppio binario sanzionatorio a condizione che sussista una «*close connection in substance and in time*» tra i due procedimenti (e cioè: gli illeciti perseguano scopi diversi e puniscano la stessa condotta per motivi differenti; le sanzioni inflitte siano nel loro complesso *proporzionate* all'unico fatto; i due procedimenti siano tra loro coordinati per evitare il più possibile duplicazioni nella raccolta e valutazione delle prove; la doppia risposta sanzionatoria sia giuridicamente prevedibile; infine, non potendosi pretendere la perfetta simultaneità dei due procedimenti, la prosecuzione di uno non comporti per l'interessato uno stato di perdurante incertezza)¹⁹.

Tale impostazione della Corte EDU è stata poi recepita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE²⁰, nella quale si è peraltro dato particolare risalto alle istanze di *proporzionalità* del trattamento punitivo complessivo²¹. Prospettiva poi seguita anche dalla nostra giurisprudenza²².

In tal senso, nel commentare l'orientamento della giurisprudenza, europea e interna, la dottrina penalistica ha affermato che il *ne bis in idem* avrebbe assunto una dimensione *sostanziale*, essendosi dato rilievo soprattutto, se non esclusivamente, a esigenze di *proporzionalità* delle sanzioni²³. Per cui, «*seguendo tale logica, tutte le previsioni*

¹⁸ *Supra*, par. 1.

¹⁹ Corte EDU, Grande Chambre, sent.16 novembre 2016, A e B c. Norvegia, cit.

²⁰ Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a.; C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, n. 3, p. 286, con nota di GALLUCCIO.

²¹ Cfr. SCOLETTA (2022), par. 5: «la Corte lussemburghese ha infatti sì formalmente recepito gli snodi argomentativi elaborati dalla Corte Europea, ma ha sostanzialmente annacquato la complessa criteriologia di giudizio dell'A e B test, valorizzando quasi esclusivamente il profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio cumulativo». V. pure, tra gli altri, BASILE (2019), p. 129 s.; CONSULICH (2018), p. 949 s.; DELLA VALENTINA (2022), p. 223 s.; MAZZACUVA Fr. (2020a), p. 940 s.; SILVA C. (2019), p. 1 s.

²² Cfr., ad es., Cass. 15 aprile 2021 (11 agosto 2021), n. 31507, Cremonini; Cass. 22 novembre 2019 (9 gennaio 2020), n. 397, Rosso; Cass. 15 aprile 2019 (27 settembre 2019), n. 39999, Respigo; Cass. 5 febbraio 2019 (19 novembre 2019), n. 5679, Erbetta; Cass. 16 luglio 2018 (10 ottobre 2018), n. 45829, Franconi. Su tale impostazione giurisprudenziale v., tra gli altri, FUSCO, BAGGIO (2019), p. 72 s.; MUCCIARELLI (2018); SCOLETTA (2019), p. 533 s.

Meno significative risultano le precedenti pronunzie della Corte costituzionale sul doppio binario sanzionatorio: cfr. Corte Cost. 10 giugno 2021 (1° luglio 2021), n. 136; Corte Cost. 20 maggio 2020 (12 giugno 2020), n. 114; Corte Cost. 24 gennaio 2018 (2 marzo 2018), n. 43; Corte Cost. 8 marzo 2016 (20 maggio 2016), n. 112; Corte Cost. 8 marzo 2016 (12 maggio 2016), n. 102. In dottrina v., in proposito, SEMINARA (2022), p. 1390 s.; APRILE (2022), p. 3395 s.

²³ Cfr., ad es., CHIANELLO (2022), p. 3383: «A seguito della pronuncia A. e B. c. Norvegia, tale lettura

di doppio binario punitivo presenti nel nostro ordinamento potrebbero essere riportate a legittimità nella misura in cui solo si garantisce al giudice del secondo procedimento punitivo il potere di svolgere una valutazione di proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio e di applicare solo ed eventualmente il surplus di penalità che ritenga ancora necessario in quanto comunque proporzionato al disvalore del fatto illecito. Ciò consegna ai giudici un potere discrezionale altissimo, sottraendolo alle tradizionali prerogative del legislatore e di conseguenza ponendo (...) rilevanti problemi in tema di “legalità della pena”»²⁴.

Si è detto quindi che, in tale contesto, la sentenza della Corte Costituzionale del 2022 n. 149 avrebbe «stravolto lo scenario mediante l'introduzione di una dirompente novità»²⁵, agendo sul *ne bis in idem* processuale di cui all'art. 649 c.p.p.: «dinanzi alla mutazione genetica del principio del *ne bis in idem* – trasformato in un vago *ne ultra “iustum” in bis in idem* – e al tramonto del principio di legalità della pena, la sentenza della Corte costituzionale segna un punto d'arresto di estrema importanza»²⁶.

In altri termini, nel «porre indirettamente un freno a tale potere di valutazione giudiziaria di proporzionalità della pena si potrebbe anche scorgere un'espressione di diffidenza e un monito preventivo rispetto all'analogo potere che la Grande Sezione della Corte di Giustizia, nella recente sentenza NE dello scorso marzo [8 marzo 2022, C-205/20], ha attribuito al giudice penale come conseguenza del riconoscimento di “effetto diretto” al principio europeo di proporzionalità della sanzione, sancito dall'art. 49, paragrafo 3, CDFUE, in conseguenza del quale appunto il giudice ordinario sarebbe legittimato a disapplicare le previsioni normative interne nella misura in cui rendano sproporzionata la risposta sanzionatoria che sarebbe irrogabile *ex lege* nel caso concreto. Molto opportunamente, pertanto, nella sentenza qui in esame la Corte costituzionale prende le distanze da siffatta

fortemente restrittiva del *ne bis in idem* è stata ancor più valorizzata in tutte le successive pronunce dalla Corte di Lussemburgo in cui l'indice della proporzionalità complessiva del cumulo sanzionatorio è divenuto l'unico criterio sulla base del quale stabilire la legittimità dei sistemi a doppio binario. Tale indirizzo ha fatto breccia anche all'interno del nostro ordinamento, ove la Cassazione, seguendo il percorso tracciato dalle recenti pronunce europee, ha negato ogni contrasto con il divieto di *bis in idem* basandosi esclusivamente su quest'ultimo parametro. Tuttavia, attribuire ruolo prevalente al parametro della proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva significava offuscare la reale natura del divieto di *bis in idem*, che da regola processuale che vietava ogni duplicazione procedimentale in relazione al medesimo fatto a prescindere dai risvolti sanzionatori dei due procedimenti si trasformava in una garanzia di tipo sostanziale, che ammetteva duplicazioni procedimentali a patto che la pena complessiva risultasse proporzionata»; DELLA VALENTINA (2022), p. 220: «Il principio di proporzionalità ha infatti assunto una crescente rilevanza con riferimento alla correlata garanzia del *ne bis in idem*: si potrebbe persino azzardare che il summenzionato principio – inizialmente emerso quasi sottotraccia, come criterio di chiusura nel test inaugurato dalla Corte di Strasburgo con la sentenza A e B c. Norvegia e successivamente recepito, con adesioni più o meno esplicite, da tutte le Corti, nazionali e sovranazionali – si sia progressivamente sostituito ad ogni questione interpretativa e applicativa in tema di *ne bis in idem*. Detto altrimenti, sembra che la struttura trasversale della proporzionalità – di recente ancor più corroborata dal riconoscimento della sua diretta applicabilità – non abbia soltanto ingenerato la progressiva torsione del *ne bis in idem* da una dimensione processuale ad una declinazione eminentemente sostanziale, bensì se ne sia ‘impossessata’, di fatto assorbendolo».

²⁴ SCOLETTA (2022), par. 5.

²⁵ SEMINARA (2022), p. 1392.

²⁶ *Ibidem*.

tendenza riduttiva della garanzia, dimostrando la limitatezza di tale approccio: la proporzionalità è solo “uno” degli indici che può essere valorizzato al fine di valutare il carattere integrato di un doppio binario sanzionatorio (la *close connection in substance*), ex se autonomamente inidoneo a legittimare i cumuli di procedimenti punitivi sullo stesso fatto illecito»²⁷.

Peraltro, occorre evidenziare che nella sentenza in esame i giudici costituzionali hanno affermato che la garanzia del *ne bis in idem* mira «a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione. La *ratio* primaria della garanzia – declinata qui non quale principio “ordinamentale” a valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, ma quale diritto fondamentale della persona – è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata»²⁸.

Così, autorevole dottrina ha in questo modo commentato tale brano della sentenza: «Questa bella definizione, rivelatrice di una sensibilità garantistica autenticamente liberale, ha il merito di restituire il *ne bis in idem* al suo rango di diritto fondamentale della persona, per sua natura suscettibile di temperamenti solo in forza di cogenti interessi superiori. Il ripristino della dimensione processuale del divieto implica dunque una netta presa di distanza dalla sua trasformazione in una sorta di direttiva attinente alla “giustizia” del processo e della pena»²⁹.

In sostanza, tale connotazione processuale si desumerebbe nella sentenza in esame dai seguenti aspetti: la Corte Costituzionale *non* ha seguito la soluzione di un ricalcolo del trattamento punitivo complessivo secondo criteri di proporzionalità; ha considerato (anche se in termini generici) la mancanza di raccordo tra i due procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni³⁰; ha risolto il caso facendo leva soprattutto sull'art. 649 c.p.p., che sancisce il principio di *ne bis in idem* processuale, affermandone la parziale incostituzionalità³¹.

²⁷ SCOLETTA (2022), par. 5.

²⁸ C. Cost. 16 giugno 2022 n. 149, par. 5.1.1.

²⁹ SEMINARA (2022), p. 1393.

³⁰ Par. 5.2.3: «Il sistema normativo non prevede, d'altra parte, alcun meccanismo atto a evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove, e ad assicurare una ragionevole coordinazione temporale dei procedimenti. La giurisprudenza di legittimità ha anzi escluso, in mancanza di rapporto di pregiudizialità tra illecito penale e illecito amministrativo, l'operatività della clausola di connessione di cui all'art. 24 della legge n. 689 del 1981, che – ove applicabile – conferirebbe invece al giudice penale la competenza a irrogare anche la sanzione amministrativa».

³¹ Par. 6: «A tali violazioni è possibile porre almeno parzialmente rimedio attraverso l'intervento sull'art. 649 cod. proc. pen. auspicato dal rimettente. Più in particolare, tale disposizione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge».

Di conseguenza, si è affermato in dottrina che con questa sentenza la Corte Costituzionale avrebbe operato «un *cambio di rotta che*, ancora una volta, è il frutto di un'attenta e doverosa osservazione dell'evoluzione della giurisprudenza convenzionale, soprattutto quella successiva alla sentenza *Grande Stevens*; una giurisprudenza – puntualmente richiamata dai giudici costituzionali (cfr. par. 5.1.3) – che testimonia la perdurante rilevanza della garanzia anche nel suo versante c.d. processuale, attraverso la decisiva e autonoma valorizzazione degli indici di *close connection* diversi da quello (prettamente “sostanziale”) della proporzionalità complessiva del trattamento sanzionatorio»³².

Quindi, secondo questa impostazione la Consulta si sarebbe ricollegata alla sentenza della Corte EDU del 2014 *Grande-Stevens*, che aveva affermato il divieto assoluto di doppio binario punitivo per lo stesso fatto³³. Mentre successivamente, con la sentenza della *Grande Chambre* della stessa Corte del 2016, A e B c. Norvegia, sono stati distinti i casi di divieto assoluto da quelli di ammissibilità condizionata dalla sussistenza di una “stretta connessione sostanziale e temporale” tra i due procedimenti, desumibile soprattutto dalla *proporzionalità* del trattamento sanzionatorio complessivo.

³² SCOLETTA (2022), par. 4. Analogamente v., tra gli altri: CHIANELLO (2022), p. 3384 s.: «Punto centrale della sentenza in esame è proprio la ritrovata valorizzazione della dimensione processuale del *ne bis in idem*»; DELLA VALENTINA (2022), p. 231: «la sentenza n. 149/2022 – diretta a riaffermare la valenza (anche) processuale del *ne bis in idem* attraverso lo strumento della dichiarazione di illegittimità costituzionale, al contempo formalmente ridimensionando il ruolo della proporzionalità – costituisce infatti il precipitato di una reazione a catena innescata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione, tra cui la esaminata sentenza *NE*»; PEPE (2022), p. 1580 s.: «la Corte rimette al centro del discorso la funzione processuale del *ne bis in idem* – invero sempre presente nella giurisprudenza della Corte EDU, ma (discutibilmente) messa in sordina dalla stessa Corte costituzionale e, ancor più, dalla Corte di giustizia, che nelle pronunce più recenti apparivano appiattite su una lettura *sostanzialistica*. In esso, infatti, si scorge ora un principio a tutela della persona, contro la “sofferenza e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia stata già giudicata”»; PROCACCINO (2022b), p. 1598 s.: un effetto «che potremmo definire di principio e, per così dire, simbolico è il rinvigoriscente della concezione processuale del *ne bis in idem*, che avviene con la “chiamata in causa” dell'art. 649 c.p.p.»; PROCACCINO (2022a), p. 387; TRIPODI (2022), p. 277 s.: «Non è solo la rilettura dell'art. 649 c.p.p. che ne costituisce cifra identitaria, ma anche il messaggio sotteso di ridimensionamento del metro della proporzionalità sanzionatoria, quale fattore risolutivo nelle mani dei giudici comuni, a tutto vantaggio degli altri indici – di ispirazione prevalentemente processuale –, che, secondo l'orientamento *post-A. e B. c. Norvegia*, col quale la Corte in questo senso si pone in linea di continuità, andranno quindi presi sul serio: è sufficiente un dubbio su questi per accedere al proscenio costituzionale; anzi, in qualche modo, si è voluto persuadere che questa sia la corretta direzione da seguire per avere giustizia del *dual proceeding*, con l'effetto di (tentare di) ricollocare il baricentro del *ne bis in idem* europeo, per quanto possibile, nel proprio, autentico orizzonte processuale».

³³ Corte EDU 4 marzo 2014, *Grande-Stevens*. V. in proposito, tra gli altri, DE AMICIS (2014); FLICK e NAPOLEONI (2014), p. 953 s.; UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE (2014); VIGANÒ (2014b), p. 219 s. Un anno prima la Corte di Giustizia dell'UE aveva affermato che, qualora fosse stata decisa in via definitiva l'applicazione di una sanzione tributaria avente natura sostanzialmente penale, non sarebbe stato più possibile procedere e condannare in sede penale la stessa persona per lo stesso fatto concreto (sent. 26 febbraio 2013, *Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson*, C-617/10).

5. Il *ne bis in idem* sostanziale e processuale come principi ben distinti e i loro rapporti nella giurisprudenza europea e costituzionale.

In proposito, è stato recentemente osservato: «Pur con differenze terminologiche, in dottrina appare condivisa ‘proteiforme’ fisionomia assunta dal *ne bis in idem* – nel perenne pendolo tra dimensione sostanziale e processuale – nel corso degli ultimi dieci anni e riconducibile ad un vero e proprio processo di ‘metamorfosi’»³⁴. E analogamente: «La natura ibrida del *ne bis in idem* europeo e soprattutto la sua diversità rispetto sia al *ne bis in idem* “classico”, processuale, sia a quello puramente penale sostanziale, è generalmente riconosciuta dalla dottrina»³⁵.

Sul punto sembrano opportune alcune considerazioni, che riprendono quanto abbiamo più ampiamente trattato in altra occasione³⁶. Come osservava Cordero, «il divieto di un secondo giudizio sulla *eadem res* ha poco da spartire, anzi niente, con queste massime penalistiche» attinenti al criterio di consunzione³⁷. Di conseguenza, operando i due *ne bis in idem* su piani distinti, non risulta molto convincente l’immagine di un «perenne pendolo tra dimensione sostanziale e processuale»³⁸.

Infatti, diverso è il loro *fondamento*, pur nella comune e generica *ratio* garantistica.

Sul versante *processuale*, dove l’elaborazione dottrinarica (com’è noto) è di gran lunga più ampia e risalente³⁹, si distingue una *funzione oggettiva* da una *soggettiva*. In ordine alla *prima* si afferma: «Non è dubitabile (...) che il *ne bis in idem* preservi la certezza, propria appunto del giudicato, quale orizzonte funzionale ultimo della giurisdizione e sua condizione di efficacia. La stabilità delle decisioni e, più compiutamente, l’incontrovertibilità del risultato del processo si presentano, dunque, innanzitutto come un valore per se stesso dell’ordinamento processuale»⁴⁰. In relazione alla *funzione soggettiva*, poi, si evidenzia: «La cosa giudicata (...) in sede penale, sottrae il cittadino a ogni ulteriore persecuzione per il medesimo fatto: nello sfondo l’esigenza d’un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale»⁴¹.

Ben più recente è l’emersione del *concetto sostanziale* di *ne bis in idem*, che già diversi decenni fa è stato inquadrato in dottrina come «un corollario della personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), dell’esigenza che le pene tendano alla

³⁴ DELLA VALENTINA (2022), p. 221, con note di citazioni.

³⁵ BIN L. (2023), p. 12, nt. 40, con ulteriori citazioni; v. però la dottrina riportata *infra*, nt. 50, 51.

³⁶ GIACONA (2022a), p. 153 s.

³⁷ CORDERO (2012): p. 1205. V. pure, tra gli altri, BONTEMPELLI (2015a), p. 119; DI BITONTO (2016), p. 1336 s.; RAFARACI (2010), p. 866; TRIPODI (2017), p. 1048 s.

³⁸ V. *supra*, nt. 34.

³⁹ Sull’evoluzione storica del fondamento dell’intangibilità del giudicato, dal diritto romano a oggi, v. CALLARI (2009), p. 181 s.

⁴⁰ RAFARACI (2010), p. 861.

⁴¹ CORDERO (1987): p. 1058. In altri termini, «il divieto di ulteriori processi *de eadem re et persona* non si limita a porre l’individuo soltanto al riparo dal rischio che il nuovo processo si faccia veicolo di decisioni che revochino in dubbio la situazione soggettiva già consolidatasi, ma previene anche una nuova soggezione al processo, intendendo pertanto che sia già tale soggezione, per i suoi possibili effetti (anche restrittivi), a costituire il primo fattore di incertezza della situazione soggettiva consolidatasi con il giudicato» (RAFARACI, 2010, p. 861). V. pure DE LUCA (1989), p. 2; LOZZI (1969), p. 913; MANCUSO (2012), p. 413.

rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, Cost.) e del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) ed è inoltre inerente ai diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.)»⁴². Attualmente, il *ne bis in idem* sostanziale si presenta strettamente collegato al *principio di proporzionalità*, che (come si sa) ha assunto sempre maggiore importanza in dottrina e nella giurisprudenza costituzionale ed europea, e il cui fondamento viene individuato negli artt. 3 e 27, 3° c., Cost., e nell'art. 49, 3° c., CDFUE⁴³.

Quindi, posto che le sanzioni devono essere sempre *adeguate* al fatto criminoso, qualora una stessa condotta integri più reati occorre considerare se sussistono valide ragioni per ritenere *eccessivo* il trattamento del cumulo giuridico. E se tale sproporzione in molti casi *non* sussiste – nelle ipotesi cioè di concorso formale – essa invece si presenta in certe situazioni concrete nelle quali la pluralità (apparente) di reati è stata realizzata nell'ambito di un "quadro normale di vita", e cioè in contesto in cui un reato si accompagna assai spesso ad altri⁴⁴.

In questa prospettiva, il *ne bis in idem* sostanziale si presenta oggi come un "principio"⁴⁵, il cui fondamento va individuato non soltanto nelle stesse istanze di *proporzionalità*, ma anche negli artt. 4 Prot. 7 CEDU, e 50 CDFUE. Infatti, le rubriche di tali articoli prevedono rispettivamente il «diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto» e il «diritto di non essere giudicato o punito due volte». Distinguendo il diritto a non essere «punito» due volte per lo stesso fatto da quello a non essere «giudicato», si ritiene che si sia voluto evidenziare la portata sia sostanziale che processuale del divieto di *bis in idem*⁴⁶.

⁴² PAGLIARO (2020), p. 223.

⁴³ In proposito v., tra gli altri: MANES (2016); PALAZZO (2017), p. 311 s.; RECCHIA (2020); VIGANÒ (2021); VIGANÒ (2022).

⁴⁴ Sul criterio del "quadro normale di vita" ci permettiamo di rinviare a GIACONA (2022a), p. 125 s.

⁴⁵ Considerano il *ne bis in idem* sostanziale come un "principio": COPPI (1969), p. 321 s.; FIANDACA e MUSCO (2019), p. 728; MANTOVANI F. (1966), p. 71; PAGLIARO (2020), p. 223; di recente, v. pure MAZZACUVA Fr. (2020b), 5 s.; SILVA C. (2018), p. 192. *Contra*, CONSO G. (1955), p. 101 s.; FROSALI (1971), p. 683, p. 748. Piuttosto scettico sull'esistenza di un principio generale, PAPA (1997), p. 7 s. V. anche TRIPODI (2022), p. 30: «sarebbe forse ambizioso pensare a un corrispondente *principio* come a un punto fermo da cui partire, piuttosto sembra più congruo immaginarlo quale una possibile meta d'approdo, il cui raggiungimento appare oggi quanto mai opportuno».

⁴⁶ V. in tal senso BONTEMPELLI (2015a), p. 118 s.; MADIA (2020), p. 137 s. («basti pensare che sia l'art. 4 Prot. 7 CEDU sia l'art. 50 CDFUE sono rispettivamente rubricati "*diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto*" e "*diritto di non essere giudicato o punito due volte*" evidenziando, da un lato, la duplice dimensione processuale e sostanziale del divieto; e lasciando intendere, dall'altro, attraverso l'uso della disgiunzione "o", che i diritti a non essere giudicati e puniti due volte per lo stesso fatto non sono indissolubilmente legati tra loro. In breve, dall'art. 4 Prot. n. 7 della CEDU e dall'art. 50 CDFUE deriva anche il principio di *ne bis in idem* sostanziale. Muovendosi in questa prospettiva, le ricadute sull'istituto del concorso di reati sono di immediata e intuitiva evidenza, determinandosi delle limitazioni al cumulo di "pene" su un unico fatto materiale anche all'interno dello stesso procedimento. Il *ne bis in idem* convenzionale e dell'Unione assurgerebbe ad ulteriore parametro esegetico sulla base del quale risolvere i conflitti normativi, idoneo a tramutare, perlomeno in talune situazioni, la pluralità di reati, generata dall'ipertrofia normativa e dal connesso fenomeno delle qualificazioni giuridiche multiple, in ipotesi di concorso apparente di norme»); MAZZA O. (2015), p. 1035 (dove si osserva che l'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e l'art. 50 CDFUE, a differenza dell'art. 649 c.p.p., mirerebbero a scongiurare il rischio di doppia-punizione e non

Soffermiamoci ora sulle *relazioni* tra *ne bis in idem* sostanziale e processuale. In proposito occorre anzitutto osservare che il *ne bis in idem* sostanziale attiene ai rapporti che si presentano *all'interno del processo* tra le varie fattispecie apparentemente riferibili a uno stesso fatto concreto. Il problema quindi non riguarda *l'an puniatur*, ma il *quantum*, essendo la materia dominata dal principio di legalità per quanto attiene al criterio di specialità e da quello di proporzionalità nelle ipotesi di assorbimento. Per cui si dovrà anzitutto accertare se una fattispecie è speciale rispetto all'altra, applicando in caso affermativo la prima anche se meno grave rispetto a quella generale. Successivamente occorrerà verificare se i reati sono stati realizzati nell'ambito di un "quadro normale di vita", prevalendo in tal caso la fattispecie più grave.

Il *ne bis in idem* processuale riguarda invece la delimitazione della sfera d'intervento penale *rispetto al limite esterno al processo*. L'oggetto del processo non può che essere sempre lo stesso, e cioè il *fatto concreto*. L'esigenza generale è quella garantistica di evitare eccessi persecutori. E una corretta fisiologia penalistica richiede che vengano anzitutto risolti nel corso del processo gli aspetti relativi al concorso apparente o formale di reati. Mentre dopo il passaggio in giudicato della sentenza potranno essere presi in considerazione soltanto segmenti del fatto di reato che non sono stati oggetto di accertamenti.

Quindi, l'importanza che riveste il *fatto concreto* ai fini di un secondo giudizio riproduce un'esigenza che si pone già nel corso del processo penale per quanto attiene al *ne bis in idem* sostanziale. E il riferimento al fatto concreto rinvia al principio di consunzione.

Consideriamo adesso le particolari circostanze che hanno dato luogo agli importanti interventi della giurisprudenza delle Corti EDU e di Giustizia degli ultimi anni in tema di *ne bis in idem*. Infatti, posto che le sanzioni amministrative per i giudici europei possono essere considerate in certi casi come penali ⁴⁷, non è possibile nelle ipotesi di c.d. doppio binario (penale e formalmente amministrativo) applicare il *ne bis in idem* sostanziale da parte di due diverse autorità (giudiziaria e amministrativa) in due distinti procedimenti relativi allo stesso fatto concreto. Quindi, in questo contesto le Corti europee hanno risolto il problema *a valle*, attraverso il *ne bis in idem* processuale, stabilendo cioè che in séguito all'applicazione della sanzione in uno dei due procedimenti non sarebbe più possibile continuare (e tantomeno iniziare) l'altro.

Ciò però, come si sa, con un importante limite. Infatti, il doppio binario sanzionatorio è ammissibile quando i due giudizi rispettano le esigenze di una *sufficiently close connection in substance and time*. Quindi, qualora questi criteri siano rispettati, è possibile attribuire due illeciti alla stessa persona per la stessa condotta,

tanto quello di doppio-giudizio).

⁴⁷ Com'è noto, ci si rifà ai tre criteri tracciati dalla sentenza Engel del 1976: qualificazione come reato da parte dello Stato, ritenuta di per sé da sola sufficiente a imporre le garanzie del sistema europeo dei diritti dell'uomo; in mancanza di tale esplicita indicazione, valgono i due criteri sostanziali, tra loro alternativi, della natura della violazione, e della natura, gravità e scopo della sanzione (Corte EDU 8 giugno 1976, n. 5100, Engel c. Paesi Bassi).

purché la doppia sanzione risulti comunque complessivamente *proporzionata* al fatto realizzato.

Sotto altro aspetto, bisogna pure tener presente che nei principali ordinamenti europei nei casi di concorso formale è previsto l'assorbimento⁴⁸; ed è per questo motivo che nella giurisprudenza europea il problema del *ne bis in idem* si è posto nei casi di doppio binario tra i procedimenti penale e amministrativo.

6. Le istanze di *ne bis in idem* sostanziale alla base della questione del c.d. doppio binario punitivo.

Tutto ciò considerato, sembra riduttivo ritenere che nel sistema europeo il *ne bis in idem* rilevi soltanto in chiave processuale. È vero che la giurisprudenza europea fa riferimento al principio processuale⁴⁹. Però la questione origina da un concorso di fattispecie punitive per lo stesso fatto concreto e la soluzione processuale è un rimedio determinato dalla competenza di due diverse autorità (giudiziaria e amministrativa).

In altri termini, com'è stato autorevolmente osservato, «la rimozione delle cause della violazione della garanzia convenzionale passa, prima di tutto, attraverso una energica riaffermazione del principio del *ne bis in idem* sostanziale (...) Allorché, infatti, la legge sostanziale consenta di configurare un concorso di illeciti in rapporto al medesimo fatto – nella specie, uno penale, l'altro amministrativo – si creano automaticamente le premesse affinché tali illeciti possano essere puniti separatamente nell'ambito di procedimenti distinti e, dunque, le premesse per violazioni “sistemiche” del *ne bis in idem* processuale, “convenzionalmente inteso”. Al contrario, quando la legge sostanziale rende configurabile un unico illecito – in particolare, perché qualifica come concorso apparente di norme l'eventuale convergenza di diversi paradigmi punitivi sullo stesso fatto – l'anzidetta eventualità resta confinata nel campo della “patologia”, ossia della scorretta applicazione della normativa interna nel singolo caso»⁵⁰.

Analogamente, è stato affermato in modo non meno incisivo: «le criticità emerse riguardano il diritto penale sostanziale e non una carente salvaguardia del *ne bis in idem* nel codice di procedura penale. La doppia punizione in sede amministrativa e penale dello stesso fatto non è questione di natura processuale bensì relativa al diritto punitivo, poiché si pone in aperto contrasto con la regola generale del c.d. *ne bis in idem* sostanziale, che vieta di punire due volte l'autore di un illecito»⁵¹.

⁴⁸ In proposito ci permettiamo di rinviare a GIACONA (2022a), p. 27 s. V. pure GAMBARDILLA (2022), p. 161 s.

⁴⁹ Cfr. FLICK *et al.* (2014), p. 965, p. 983; SILVA (2018), p. 208.

⁵⁰ FLICK e NAPOLEONI (2015), p. 887 s.

⁵¹ DI BITONTO (2016), p. 1345 s. dove si prosegue osservando: «Del resto, questo pare essere stato l'orientamento del *Conséil Constitutionnel* che, investito di questioni di legittimità costituzionale analoghe a quelle devolute alla Corte costituzionale italiana, ha decretato l'illegittimità del regime del doppio binario previsto per le condotte di *insider trading*, salvando invece l'art. 6 del codice di procedura penale francese – che è norma corrispondente all'art. 649 c.p.p. – osservando che nella nozione di “*chose jugée*” non può essere ricompreso il giudicato amministrativo. In Francia si è preferito dichiarare l'illegittimità costituzionale del sistema del doppio binario, qualificando come sproporzionato e ridondante il cumulo di sanzioni

A questo punto dovrebbe emergere con sufficiente chiarezza *l'autonomia e la diversità* dei due *ne bis in idem* (pur rispondendo entrambi a esigenze garantiste di evitare eccessi persecutori attraverso una duplicazione di sanzioni o la riapertura di processi già conclusi). Come del resto dovrebbe apparire poco convincente l'affermazione che la giurisprudenza europea abbia addirittura creato un *terzo tipo* di *ne bis in idem*, per la «natura ibrida del *ne bis in idem* europeo e soprattutto la sua diversità rispetto sia al *ne bis in idem* “classico”, processuale, sia a quello puramente penale sostanziale»⁵².

Invero, la questione affrontata dalla Corte costituzionale con sentenza del 2022 n. 149, attiene al *ne bis in idem sostanziale*, e cioè alla doppia sanzione prevista dalla l. sul diritto di autore (n. 633 del 1941) per l'abusiva riproduzione di opere dell'ingegno (artt. 171-ter, c. 1, lett. b; 174-bis). E dinanzi a tale concorso di norme punitive, la Consulta ha stabilito l'applicabilità di una sola, quella accertata definitivamente per prima, in quanto già la disciplina astratta evidenzia la mancanza di una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i due procedimenti, tale da assicurare una valutazione del fatto rispondente a *istanze di proporzionalità e adeguatezza*.

Pertanto la Corte, allineandosi alla giurisprudenza europea, ha fatto ricorso al *diverso* criterio del *ne bis in idem* processuale, come rimedio per evitare una doppia punizione. E ciò nella consapevolezza che la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. – limitata, secondo il *petitum* del rimettente, all'eventualità in cui il procedimento penale faccia seguito a quello amministrativo – non è idonea, come si legge in sentenza, «a evitare tutte le possibili violazioni del diritto al *ne bis in idem* fisiologicamente create dalla legge n. 633 del 1941, in particolare nell'ipotesi inversa in cui l'autore della violazione sia stato già definitivamente giudicato per uno dei delitti di cui all'art. 171-ter della legge, e sia successivamente sottoposto a procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 174-bis. Né il rimedio ora apprestato – pur necessario a evitare il prodursi di violazioni del diritto fondamentale nell'eventualità in cui il processo penale segua quello amministrativo – è idoneo di per sé a conferire razionalità complessiva al sistema, che consente comunque l'apertura di due procedimenti e il loro svolgimento parallelo, con conseguente duplicazione in capo all'interessato dei costi personali ed economici di cui si è detto. Spetta dunque al legislatore rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue

amministrative e penali per la punizione della medesima condotta e, in quanto tale, contrario all'art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e dell'individuo del 1789, che impone al legislatore di prevedere soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie. Non resta, quindi, che confidare in un esito analogo nel giudizio di legittimità pendente dinanzi al giudice delle leggi italiano».

Analogamente BONTEMPELLI (2015b), p. 1333 s. Cfr. pure VIGONI (2015), p. 4: «Il contrasto della disciplina relativa al doppio binario sanzionatorio con il principio del *ne bis in idem* codificato nell'art. 4 Prot. 7 CEDU sembra destinato a risolversi in altro modo, e cioè *ex ante*, attraverso un intervento legislativo, sul fronte sostanziale e riguardo all'assetto strutturale, diretto ad evitare la duplicazione di analoghe sanzioni provenienti da diversa fonte; non *ex post*, mediante soluzioni sul versante processuale che trovano origine nel divieto di *bis in idem*».

⁵² BIN L. (2023), p. 12, nt. 40, dove si prosegue affermando che si tratterebbe di una tesi «generalmente riconosciuta dalla dottrina»: dato che però non ci risulta, anche in base a quanto abbiamo esposto sopra nel testo e nelle nt. 50 e 51.

previsioni procedurali e sanzionatorie, nel quadro di un’auspicabile rimediazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte»⁵³.

In sintesi, pur facendo ricorso le Corti europee e Costituzionale al *ne bis in idem* processuale, le questioni tuttavia originano da situazioni di concorso di fattispecie punitive per uno stesso fatto concreto e la soluzione processuale costituisce un ripiego derivante dalla competenza di due diverse autorità (giudiziaria e amministrativa) per l’irrogazione delle sanzioni.

Quindi, se si vuole davvero razionalizzare il sistema punitivo evitando eccessi persecutori, bisogna anzitutto fare riferimento al *ne bis in idem* sostanziale. Di conseguenza, qualora la convergenza di più illeciti penali su un medesimo fatto sia di competenza del giudice penale, quest’ultimo dovrà valutare se il concorso è apparente o formale, secondo le modalità proprie del diritto penale *sostanziale*. E attualmente, alla luce della giurisprudenza costituzionale ed europea sul c.d. doppio binario e sul principio di proporzionalità, il principio di *ne bis in idem* sostanziale ha assunto una sua dimensione costituzionale⁵⁴; per cui occorre valutare se il fatto concreto, astrattamente

⁵³ Par. 7.

⁵⁴ Come si è già detto (*supra*, par. 5), il *ne bis in idem* sostanziale è strettamente legato al *principio di proporzionalità*, il cui fondamento viene individuato negli artt. 3 e 27, 3° c., Cost., e nell’art. 49, 3° c., CDFUE (per riferimenti bibliografici v. *supra*, nt. 43). Inoltre, importanti fonti sovranazionali fanno specifico riferimento al principio di *ne bis in idem* sostanziale. Infatti, le rubriche degli artt. 4 Prot. 7 CEDU, e 50 CDFUE, prevedono rispettivamente il «diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto» e il «diritto di non essere giudicato o punito due volte». Distinguendo il diritto a non essere «punito» due volte per lo stesso fatto da quello a non essere «giudicato», si evidenzerebbe la portata sia sostanziale che processuale del divieto di *bis in idem* (v. la bibliografia citata *supra*, nt. 46).

Pertanto, sembrerebbe oggi superato il problema del fondamento normativo del criterio di consunzione, già da tempo individuato da dottrina assai autorevole nell’art. 15 c.p. (PAGLIARO, 1961, p. 548) o nell’art. 84 c.p. (MARINUCCI *et al.*, 2022, p. 621 s.).

Nonostante ciò, qualche Autore ha recentemente riproposto l’obiezione che «i numerosi, ingegnosi tentativi sin qui esperiti al fine di estendere l’area del concorso apparente al di fuori della specialità si rivelano sforniti di basi sufficientemente solide per superare la *dura lex*» (BIN L., 2022a, p. 234 s.; v. pure BIN L., 2023, p. 12). L’Autore peraltro ammette che sarebbe diverso «il discorso se a tale principio [di sussidiarietà] si riconosce un rango costituzionale, come è stato in effetti sostenuto rispetto al principio del *ne bis in idem* sostanziale: una tesi che è ancora in attesa di una seria verifica critica» (BIN L., 2023, *ivi*). Peraltro, a suo modo di vedere la giurisprudenza europea avrebbe creato addirittura un *ne bis in idem* “del terzo tipo”, per la «natura ibrida del *ne bis in idem* europeo e soprattutto la sua diversità rispetto sia al *ne bis in idem* “classico”, processuale, sia a quello puramente penale sostanziale» (*ibidem*, nt. 40). Sul punto rinviamo a quanto obiettato *supra*, par. 5.

Sotto altro aspetto, lo stesso Autore ci attribuisce di aver sostenuto il criterio di consunzione «tentando di leggerne un’enunciazione “esplicita” nell’art. 84 Cp» (BIN L., 2023, p. 4, nt. 11, citando GIACONA, 2022a, p. 139 s.). Invero, in quella occasione ci siamo limitati a riportare la tesi di MARINUCCI *et al.* (2022), p. 621 s., evitando *volutamente* di prendere posizione e valutando un caso *ivi* affrontato attraverso il criterio da noi sostenuto del “quadro normale di vita”. Inoltre, in un altro scritto di pochi mesi successivo ci siamo espressi così (GIACONA, 2022b, 1547): «mentre la previsione di un reato *stricto sensu* complesso risponde spesso all’esigenza di prevedere un trattamento più rigoroso, il principio di consunzione opera, invece, al fine di evitare eccessi persecutori e duplicazioni punitive. Del resto, oltre alle differenti finalità, diversi sono anche i criteri che collegano i vari reati nel reato complesso in senso stretto e nella consunzione. Quest’ultima, infatti, sussiste quando “l’esperienza della vita afferma che il quadro normale di un certo tipo di reato

riconducibile a più fattispecie incriminatrici, rientra in realtà in un “quadro normale di vita”, il cui disvalore è già stato preventivamente considerato dal legislatore nell’incriminazione del reato più grave⁵⁵.

Invece, in presenza di un doppio binario sanzionatorio di competenza di *due distinte autorità (giudiziaria e amministrativa)*, «un intervento del legislatore è improcrastinabile: non solo perché lo richiede da tempo la Corte costituzionale – che pure nella sentenza in epigrafe [n. 149 del 2022] conclude con l’invito a “un’auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte Edu, dalla Corte di Giustizia e da questa stessa Corte” –, ma anche perché il nostro giudice delle leggi presto si troverà dinanzi a questioni di legittimità che rivendicheranno una coerente applicazione dei principi ora enunciati. Ampia parte della storia, come si vede, è ancora da scrivere»⁵⁶.

Non ci soffermiamo ulteriormente sul punto. Vogliamo piuttosto ribadire che *l’inerzia del legislatore* nell’ottemperare al suo compito istituzionale di risolvere i casi di c.d. doppio binario, dà luogo a problemi di *supplenza* da parte di altri organi dello Stato, in contrasto con le *istanze garantistiche di separazione dei poteri*. In questo quadro di equilibri assai delicati, l’impostazione seguita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 2022 risulta preferibile, evitando che il giudice ordinario, in applicazione del principio di proporzionalità, possa irrogare una pena al di sotto del minimo di legge, con decisioni mutevoli da caso a caso. È vero che in tal modo la Corte Costituzionale viene a svolgere funzioni di un legislatore inadempiente; ma essa è certamente più qualificata rispetto al giudice ordinario e i suoi provvedimenti hanno efficacia *erga omnes*.

comporta anche la realizzazione di un’altra fattispecie” (PAGLIARO). (...) Invece, per quanto riguarda il reato complesso in senso stretto, molto spesso il collegamento tra i reati “è rappresentato da un nesso teleologico, di mezzo a fine (nel senso che la commissione di un fatto è destinata a rendere possibile o più agevole la commissione dell’altro), oppure da un nesso che comunque rientra fra quelli previsti dall’art. 61 n. 2 c.p. (...) In talune ipotesi, peraltro, la connessione tende a sfumare in direzione di un mero rapporto di contestualità, sì che i diversi fatti sembrano aggiungersi uno all’altro, piuttosto che fondersi più intensamente fra loro” (PROSDOCIMI). In sostanza, il nesso teleologico viene inteso e applicato in certi casi in termini piuttosto blandi e sfumati, “sì che i diversi fatti sembrano aggiungersi uno all’altro, piuttosto che fondersi più intensamente fra loro”. Mentre il parametro del “quadro normale di vita” richiede sempre un grado d’inferenza statistica *particolarmente elevato*, in quanto il legislatore nel tipizzare le fattispecie ricomprende anche il disvalore di quelle violazioni che *molto spesso* si accompagnano a quel reato».

⁵⁵ Per un approfondimento dell’argomento ci permettiamo di rinviare a GIACONA (2022a), p. 125 s.

⁵⁶ Così, autorevolmente, SEMINARA (2022), p. 1397.

Bibliografia

ANGIOLINI, Giulia (2022): “*Ne bis in idem*: una declaratoria di incostituzionalità dell’art. 649 c.p.p. che invoca un intervento legislativo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1329-1323

APRILE, Ercole (2022), “Osservazioni a C. Cost. 14 giugno 2022 n. 148”, *Cass. pen.*, pp. 3395-3396

BASILE, Enrico (2019): “Il ‘doppio binario’ sanzionatorio degli abusi di mercato in Italia e la trasfigurazione del *ne bis in idem* europeo”, *Giurisprudenza commerciale*, pp. 129-141

BIN, Ludovico (2022a): *Unità e pluralità nel concorso di reati* (Torino, Giappichelli)

BIN, Ludovico (2022b): “*Ne bis in idem* europeo vs. controllo di razionalità interno di un doppio binario sanzionatorio”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1599-1609

BIN, Ludovico (2023): “Il reato eventualmente complesso come (unica) ipotesi di concorso apparente ulteriore rispetto alla specialità. L’esempio del rapporto tra incendio e disastro ambientale”, *Legislazione penale*, 9 maggio, pp. 1-45

BIN, Roberto (2020): “È scoppiata la terza ‘guerra tra le Corti’? A proposito del controllo esercitato dalla Corte di Cassazione sui limiti della giurisdizione”, *www.federalismi.it*, 18 novembre

BONTEMPELLI, Manfredi (2015a): “Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra *ne bis in idem* processuale e sostanziale)”, *Arch. pen.*, n. 1, pp. 115-132

BONTEMPELLI, Manfredi (2015b): “La litispendenza e il divieto di doppia decisione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1316-1335

CALLARI, Francesco (2009): *La firmitas del giudicato penale: essenza e limiti* (Milano, Giuffrè)

CHIANELLO, Iacopo (2022): “Il sistema a doppio binario in materia di diritto d’autore e il *ne bis in idem*: la Corte Costituzionale recupera la dimensione processuale del divieto”, *Cassazione penale*, pp. 3381-3389

CONSO, Giovanni (1955): *I fatti giuridici processuali penali* (Milano, Giuffrè)

CONSULICH, Federico (2018): “Il prisma del *ne bis in idem* nelle mani del Giudice eurounitario”, in *Diritto penale e processo*, pp. 949-959

COPPI, Franco (1969): *Reato continuato e cosa giudicata* (Napoli, Jovene)

CORDERO, Franco (1987): *Procedura penale*, 9^a ed. (Milano, Giuffrè)

CORDERO, Franco (2012): *Procedura penale*, 9^a ed. (Milano, Giuffrè)

DE AMICIS, Gaetano (2014): “*Ne bis in idem* e ‘doppio binario’ sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza ‘Grande Stevens’ nell’ordinamento italiano”, *Diritto penale contemporaneo*, 30 giugno

DI BITONTO, Maria Luisa (2016): “Il *ne bis in idem* nei rapporti tra infrazioni finanziarie e reati”, in *Cassazione penale*, 2016, pp. 1335-1356

DE LUCA, Giuseppe (1989): “Giudicato: II) Diritto processuale penale”, *Enciclopedia giuridica*, vol. XV (Roma, Treccani), pp. 1 s.

DELLA VALENTINA, Jacopo (2022): “Il paradigma del *ne bis in idem* tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e *overlapping protection*”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, n. 3, pp. 219-239

FIANDACA, Giovanni (2017): “Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e democrazia”, *Cassazione penale*, 2017, pp. 13-35

FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2019), *Diritto penale*, parte generale, 8^a ed., Bologna, Zanichelli

FLICK, Giovanni Maria, NAPOLEONI, Valerio (2014): “Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? (Materia penale, giusto processo e *ne bis in idem* nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo 2014, sul *market abuse*)”, *Rivista delle società*, pp. 953-999

FLICK, Giovanni Maria, NAPOLEONI, Valerio (2015): “A un anno di distanza dall’*affaire Grande Stevens* dal *bis in idem* all’*pluribus unum*”, *Rivista delle società*, pp. 868-904

FROSALI, Raoul Alberto (1971): *Concorso di norme e concorso di reati* (Milano, Giuffrè)

FUSCO, Eugenio e BAGGIO, Giordano (2019): “Recenti pronunce in materia di *market abuse*”, *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, pp. 67-79

GALLUCCIO, Alessandra (2018): “La Grande Sezione della Corte di Giustizia si pronuncia sulle attese questioni pregiudiziali in materia di *bis in idem*”, *Diritto penale contemporaneo*, n. 3, pp. 286-294

GAMBARDELLA, Marco (2022): “Concorso ideale e clausole di riserva: una storia dimenticata”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 153-195

GIACONA, Ignazio (2022a): *Concorso apparente di reati e istanze di ne bis in idem sostanziale* (Torino, Giappichelli)

GIACONA, Ignazio (2022b): "L'aggravante dello *stalking* per l'omicidio e le lesioni personali al vaglio delle Sezioni Unite, tra reato complesso e disattenzioni del legislatore", *Diritto penale e processo*, pp. 1543-1549

LOZZI Gilberto (1969): "Giudicato (diritto penale)", *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII (Milano, Giuffrè), pp. 912-923

MADÌA, Nicola (2020): *Ne bis in idem europeo e giustizia penale. Analisi sui riflessi sostanziali in materia di convergenze normative e cumuli punitivi nel contesto di uno sguardo d'insieme* (Milano, Wolters Kluver)

MANCUSO Enrico Maria (2012): *Il giudicato nel processo penale* (Milano, Giuffrè)

MANES, Vittorio (2016): "Principio di proporzionalità. Scelte sanzionatorie e sindacato di legittimità", *Il libro dell'anno del diritto* (Treccani on-line)

MANTOVANI, Ferrando (1966): *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale* (Bologna, Zanichelli)

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio e GATTA Gian Luigi (2022): *Manuale di diritto penale, parte generale*, 11^a ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)

MAZZA, Oliviero (2015): "L'insostenibile convivenza fra *ne bis in idem* europeo e doppio binario sanzionatorio per i reati tributari", *Rassegna tributaria*, pp. 1033-1042

MAZZACUVA, Francesco (2020a): "Il *ne bis in idem* dimezzato: tra valorizzazione delle istanze di proporzione della sanzione e smarrimento della dimensione processuale", *Giurisprudenza commerciale*, pp. 940-951

MAZZACUVA, Francesco (2020b), "*Ne bis in idem* e diritto penale dell'economia: profili sostanziali e processuali", *DisCrimen*, 3 agosto, pp. 1-25

MEDICO, Francesco (2022): "Il giudice costituzionale dimezzato: l'insostenibilità di una *terza via* nel contesto CEDU", *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1609-1619

MUCCIARELLI, Francesco (2018): "Illecito penale, illecito amministrativo e *ne bis in idem*: la Corte di Cassazione e i criteri di stretta connessione e di proporzionalità", *Diritto penale contemporaneo*, 17 ottobre

PAGLIARO, Antonio (1961): “Concorso di norme (diritto penale)”, *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII (Milano, Giuffrè), pp. 545 s.

PAGLIARO, Antonio (2020): *Principi di diritto penale*, parte generale, 9^a ed., aggiornato da MILITELLO, Vincenzo, PARODI-GIUSINO, Manfredi, SPENA, Alessandro (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)

PALAZZO, Francesco (2017): “Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale”, in CONTE, Giuseppe e LANDINI, Sara (eds.), *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, vol. I (Mantova, Universitas Studiorum), pp. 311-327

PALAZZO, Francesco (2020): “L’illegittimità costituzionale della legge penale e le frontiere della democrazia”, *Legislazione penale*, pp. 1-16

PAPA, Michele (1997): *Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale. Contributo allo studio del concorso apparente di norme* (Torino, Giappichelli)

PEPE, Francesco (2022): “Prime ‘brecce’ del *ne bis in idem* ‘europeo’ nell’ordinamento italiano: quali implicazioni sul sistema sanzionatorio tributario?”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1578-1590

PINELLI, Cesare (2022): “Ma cosa ha detto «un’ormai copiosa giurisprudenza costituzionale»? Ancora sul contrasto di leggi nazionali con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1574-1578

PROCACCINO, Angela (2022a): *I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell’apparato. Il doppio processo come pena* (Milano, Wolters Kluwer)

PROCACCINO, Angela (2022b): “Illegittimità dell’art. 649 c.p.p. e doppio binario punitivo per il diritto d’autore. La spinta gentile e i *caveat*”, *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1590-1599

RAFARACI, Tommaso (2010): “*Ne bis in idem*”, *Enciclopedia del diritto*, Annali, vol. III (Milano, Giuffrè), pp. 857-884

RAIMONDI, Guido (2014): “Corte di Strasburgo e Stati: dialoghi non sempre facili. Intervista a cura di Diletta Tega”, *Quaderni costituzionali*, 2014, pp. 463-470

RECCHIA, Nicola (2020): *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali* (Torino, Giappichelli)

RECCHIA, Nicola (2022): “L’ennesima stagione del *ne bis in idem* nel costituzionalismo multilivello: la riaffermazione del suo *ubi consistam* processuale contro ogni riduzionismo sostanziale”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1676-1706

SCOLETTA, Marco (2019): “Abusi di mercato e *ne bis in idem*: il doppio binario (e la legalità della pena) alla mercé degli interpreti”, *Le società*, pp. 533-546

SCOLETTA, Marco (2022): “Uno più uno anche a Roma può fare due: la illegittimità costituzionale del doppio binario punitivo in materia di diritto d’autore”, *Sistema penale*, 23 giugno

SEMINARA, Sergio (2022): “Il divieto di *bis in idem*: un istituto inquieto”, *Diritto penale e processo*, pp. 1381-1397

SILVA, Chiara (2018): *Sistema punitivo e concorso apparente di illeciti* (Torino, Giappichelli)

SILVA, Chiara (2019): “La deriva del *ne bis in idem* verso il canone di proporzionalità”, *Archivio penale web*, n. 1, pp. 1-38

TIZZANO, Antonio (2019): “Sui rapporti tra giurisdizioni in Europa”, *Il diritto dell’Unione Europea*, pp. 9-20

TRIPODI, Andrea Francesco (2017): “Cumuli punitivi, *ne bis in idem* e proporzionalità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2017, pp. 1047-1086

TRIPODI, Andrea Francesco (2022): *Ne bis in idem europeo e doppi binari punitivi. Profili di sostenibilità del cumulo sanzionatorio nel quadro dell’ordinamento multilivello* (Torino, Giappichelli)

UFFICIO DEL MASSIMARIO DELLA CASSAZIONE (2014): “Considerazioni sul principio del *ne bis in idem* nella recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia”, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 maggio, pp. 1-27

VIGANÒ, Francesco (2014a): “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte europea tra ‘guerra’ e ‘dialogo’ ”, *Diritto penale contemporaneo*, 14 luglio, pp. 1-32

VIGANÒ, Francesco (2014b): “Doppio binario sanzionatorio e *ne bis in idem*: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, pp. 219-238

VIGANÒ, Francesco (2016): “La Grande Camera della Corte di Strasburgo su *ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio”, *Diritto penale contemporaneo*, 18 novembre

VIGANÒ, Francesco (2021): *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale* (Torino, Giappichelli)

VIGANÒ, Francesco (2022): “La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia”, *Sistema penale*, 26 aprile

VIGONI, Daniela (2014): “Giudicato ed esecuzione penale: confini normativi e frontiere giurisprudenziali”, *Processo penale e giustizia*, n. 1, pp. 1-8